

# Comune di OPI (AQ)

Provincia di L'Aquila

UFFICIO DI SEGRETERIA

Decreto N. 14

li 22/10/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020 E DEL D.L. 16.03.2020 "CURA ITALIA": ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PREDISPOSTE DAL SINDACO**

## IL SINDACO

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;

### **RICHIAMATI:**

- IL DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.
- ORDINANZA contingibile e urgente n. 1 del 22 Febbraio 2020, del Presidente della Regione Sardegna contenente *misure per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'Art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;
- ORDINANZA contingibile e urgente n. 2 del 23 Febbraio 2020 per *l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19* tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo.
- ORDINANZA ai sensi dell'Art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*.
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- il DECRETO LEGGE *"Cura Italia"*, n. 18 del 16.03.2020 ed in particolare l'art. 70 il quale recita: *"Semplificazioni in materia di organi collegiali" 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché*

*adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane. 4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;*

● D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il cui art. 1, comma 6, lettera n-bis espressamente prevede: "Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza";

**PREMESSO che:**

- l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee rivolte ai propri dipendenti, in grado di "governare" l'emergenza sanitaria in corso;
- fra diversi strumenti l'abilitazione allo svolgimento dello smart working (lavoro agile), rappresenta effettivamente uno strumento idoneo in questa fase di emergenza;

**CONSIDERATO** che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Opi, definire linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, con modalità telematica;

**DATO ATTO** che alla situazione di difficoltà derivante dalla epidemia in corso, vi è pure una vera emergenza, dovuta alla carenza strutturale dei segretari comunali che sta paralizzando centinaia di comuni italiani, impossibilitati a riunire la giunta e poter assolvere agli adempimenti legali e amministrativi.

**RITENUTO** necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori giuntali, quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti della Giunta e del Segretario Generale, di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale;

**PRESO ATTO** che altri Comuni hanno già previsto le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale mediante collegamento delle sedi, in cui si trovano uno o più componenti, in videoconferenza; Tutto ciò premesso

### DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 70, comma comma 1 del D.L. "Cura Italia", e al fine di *contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*, le seguenti linee guida per l'effettuazione delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza:

- il Sindaco, gli Assessori, e il Segretario Generale, ferma la necessità della presenza fisica in seduta di chi presiede la stessa, possono partecipare alla Giunta Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la seduta di Giunta, in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- il Sindaco o chi presiede la Giunta (in caso di non presenza del Sindaco nel luogo della riunione), possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale;
- qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione;
- nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza.
- per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

**3. Il collegamento video deve essere idoneo:**

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza;
- a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario Generale, o al Vice Segretario Generale in sua vece, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- **DI DARE MANDATO** al Servizio competente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

**4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Dalla residenza comunale, li 22/10/2020



**IL SINDACO**  
Dott. Antonio Di Santo